



Testo coordinato dei criteri applicativi per il finanziamento regionale dei servizi di gestione ambientale forniti dalle imprese agricole mediante contratti di collaborazioni e convenzioni con Pubbliche Amministrazioni. Legge regionale n. 40/2003, art. 43.

Introduzione

La legge regionale n. 40 del 2003, all'articolo 43, prevede la possibilità di finanziare programmi annuali, presentati dagli Enti locali, finalizzati all'utilizzo dei servizi di gestione ambientale di pubblica utilità forniti dalle imprese agricole, così come definite dagli articoli 40 e 42 della medesima legge regionale, sulla base di specifici contratti stipulati ai sensi degli articoli 14 e 15 D.lgs 8 maggio 2001, n. 228.

1. Obiettivi generali

- Promuovere la diversificazione produttiva e la pluriattività nell'ambito delle aziende agricole venete di montagna, mediante l'effettuazione di servizi di manutenzione e salvaguardia del territorio agricolo, la cura e il mantenimento dell'assetto idrogeologico e dell'ambiente rurale nel suo complesso;
- Sostenere il ruolo delle imprese agricole nell'ambito delle attività e dei servizi di utilità pubblica, finalizzati alla tutela ed alla manutenzione del territorio e del paesaggio rurale;
- Incentivare le Comunità Montane che sottoscrivono e possono cofinanziare contratti di collaborazione o convenzioni finalizzati all'impiego dei servizi di gestione ambientale forniti dalle imprese agricole.

2. Soggetti beneficiari

2.1. Categoria dei beneficiari

In considerazione delle motivazioni espresse nel provvedimento di cui il presente allegato costituisce parte e sostanziale, in questa prima apertura dei termini per la presentazione delle domande per il finanziamento regionale di programmi presentati da Enti locali per la realizzazione di servizi di gestione ambientale di pubblica utilità forniti dalle imprese agricole del Veneto, si individuano le Comunità Montane quali unici Enti locali beneficiari.

Per usufruire del finanziamento regionale, i suddetti Enti devono avvalersi degli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui al successivo paragrafo 2.3.

2.2. Requisiti di ammissione

Ai fini dell'ammissione al cofinanziamento, le Comunità Montane proponenti devono presentare un programma per la realizzazione di servizi di gestione ambientale forniti dalle imprese agricole singole o associate, secondo i criteri, le procedure e gli elementi necessari specificati nel presente allegato.

2.3. Requisiti delle imprese agricole

Possono svolgere le attività previste al paragrafo 4.2. del presente allegato, sulla base di specifici contratti e convenzioni stipulati con gli Enti locali:

- a) imprenditori agricoli ai sensi all'articolo 2135 del C.C.;
- b) società agricole di cui all'articolo 2 del D.lgs n. 99/2004;
- c) cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci e che conducono, in base a legittimo titolo, superfici a prato o pascolo rientranti nel territorio delle Comunità Montane, ovvero forniscono nel medesimo territorio prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico;

- d) associazioni, anche non riconosciute, di imprenditori agricoli, la cui prevalente finalità statutaria è costituita dallo svolgimento di attività di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, con sede ed esercizio prevalente delle loro attività nei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di cui all'art. 40, quinto comma, della L.R. n. 40/2003, che conducono superfici prative e/o prati pascolive nell'ambito del territorio delle Comunità Montane.

Per poter usufruire delle provvidenze, le imprese agricole devono soddisfare le seguenti condizioni:

- impiegare esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile;
- utilizzare esclusivamente macchine ed attrezzature di proprietà;
- non percepire, da parte di Enti pubblici, compensi o contributi per le attività previste dall'articolo 40 della L.R. 40/2003, per un importo complessivo superiore a 25.000,00 euro per anno, nel caso di imprenditori individuali o a 150.000,00 euro per anno, nel caso di imprenditori costituiti in forma associata.

3. Termini di presentazione e contenuti delle domande

3.1. Termini di presentazione delle domande

Le domande di finanziamento delle Comunità Montane devono essere presentate alla Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del presente allegato.

La domanda di finanziamento deve essere redatta secondo l'apposito modello, predisposto dalla Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione essenziale:

1. fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell'Ente locale che ha sottoscritto la domanda;
2. programma dei servizi di gestione ambientale;
3. elenco delle imprese agricole beneficiarie dei compensi (Allegato C).

3.1.1. Contenuti del Programma dei servizi di gestione ambientale

Le attività previste dalla Comunità Montana proponente sono esposte nel Programma dei servizi di gestione ambientale, costituito da:

1. relazione tecnica;
2. elaborato cartografico, del territorio della Comunità Montana, in scala adeguata, con indicazione dei siti di intervento;
3. fac-simile della dichiarazione di adempito impegno di gestione ambientale per ogni azienda agricola.

3.1.2. Contenuti della Relazione tecnica

La Relazione tecnica illustrerà:

- le finalità del Programma e gli interventi proposti;
- l'estensione temporale stagionale delle attività di sfalcio e di pascolo e delle operazioni connesse.

4. Aree ed attività ammissibili

4.1. Delimitazione geografica

Possono presentare domanda per il riconoscimento del contributo regionale previsto dall'articolo 43 della L.R. n. 40/2003 le Comunità Montane di cui al punto 2.1. per interventi da realizzare nei territori di rispettiva competenza.

4.2. Attività ammissibili

In questa prima fase di applicazione appare opportuno attivare esclusivamente le attività di cui al comma 2, lettera g), dell' art. 40 della Legge regionale n. 40, del 2003, relative alla conservazione e ripristino di aree agricole e pascolive a fini paesaggistici, effettuate attraverso il ricorso a servizi di gestione ambientale forniti da imprese agricole su superfici prative e pascolive di proprietà di Enti pubblici o di privati;

Le aree interessate dai servizi di gestione ambientale devono ricadere in quelle classificate svantaggiate di montagna, così come delimitate nel cap. 6.3 del PSR della Regione del Veneto per il periodo di programmazione 2000-2006; l'intervento finanziario potrà riguardare le imprese agricole, con almeno 3 ettari di SAU in zona montana, che hanno percepito per l'annata 2006 il premio previsto dal PSR 2000-2006, Misura 6, Azione 12 (PP), relativamente alle superfici prative e pascolative.

4.3. Aree ammissibili

Costituiscono ambito di intervento dei programmi annuali presentati dalle Comunità Montane di cui al precedente paragrafo 2.1, le aree svantaggiate di montagna di cui alla delimitazione del cap. 6.3 del PSR della Regione del Veneto per il periodo di programmazione 2000-2006.

5. Pianificazione finanziaria

5.1 Importo messo a bando

La dotazione finanziaria messa a bando risulta complessivamente pari a €1.420.393,00 (unmilionequattrocentoventimilatrecentonovantatre/00), di cui €900.000,00 con le risorse rese disponibili con l'esercizio 2006 e €520.393,00 con le dotazioni finanziarie dell'esercizio 2007.

5.2. Entità dell'aiuto

5.2.1

Il contributo riconosciuto dalla Giunta Regionale agli Enti beneficiari per la realizzazione dei programmi dei servizi di gestione ambientale di cui al paragrafo 4.2, è pari all'100% della spesa ammissibile per i terreni a prato e prato-pascolo che hanno usufruito nell'annata 2006 del premio previsto dal PSR 2000-2006, Misura 6, Azione 12 (PP), nei limiti di compenso corrispondenti ai massimali della medesima programmazione per la conservazione di prati e prati-pascoli. Nel compenso non viene riconosciuto l'incentivo per l'adesione aggregata. Qualora le dotazioni finanziarie non fossero sufficienti a far fronte alla totalità della spesa ammissibile, gli importi contributivi verranno proporzionalmente ridotti.

Si riportano nel prospetto che segue, ad ogni buon uso, gli importi dei citati premi previsti nella precedente programmazione, che costituiscono massimali per i compensi da riconoscere alle imprese agricole per i servizi ambientali di conservazione dei prati-pascoli e dei prati.

Conservazione prati-pascoli e prati - Importo in euro/ha/anno	
Giaciture pianeggianti o poco acclivi: pendenza (%) media della particella catastale a 10	Giaciture a pendenza elevata: pendenza (%) media della particella catastale > a 10
75	145

5.2.2

Per le rimanenti superfici a pascolo che hanno usufruito nell'annata 2006 del premio previsto dalla medesima Misura 6, Azione 12, i massimali del compenso del servizio reso verranno proporzionalmente ridotti in

funzione delle complessive disponibilità finanziarie residuali. Non viene riconosciuto l'incentivo per l'adesione aggregata.

Anche in questo caso si riportano nel prospetto che segue gli importi previsti nella precedente programmazione, che costituiscono massimali per i compensi da riconoscere per i servizi ambientali di conservazione dei pascoli.

Conservazione pascoli - Importo in euro/ha/anno	
Giaciture pianeggianti o poco acclivi: pendenza (%) media della particella catastale a 10	Giaciture a pendenza elevata: pendenza (%) media della particella catastale > a 10
45	84

6. Concessione delle provvidenze

Per ciascuna domanda ammessa a finanziamento, la Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura comunica l'avvenuto riconoscimento contributivo alla Comunità Montana beneficiaria, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento individuante quanto segue:

- i riferimenti del provvedimento di riconoscimento contributivo;
- la spesa ammissibile, la descrizione degli interventi relativi e l'ammontare del contributo concesso;
- il termine entro il quale deve essere presentata la documentazione per la rendicontazione finale;
- i necessari riferimenti per la rendicontazione dell'iniziativa e le modalità di erogazione del contributo;
- eventuali prescrizioni a carico dell'Ente beneficiario, evidenziando al Medesimo che la parziale o incompleta realizzazione del Programma dei servizi di gestione ambientale comporta l'avvio delle procedure di verifica e dell'eventuale revoca del contributo assegnato.

Nei casi di riduzione proporzionata del contributo di cui al precedente punto 5.2, la Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura comunica, con raccomandata con avviso di ricevimento, alla Comunità Montana la copertura parziale del contributo, dando la possibilità di rinunciare al progetto entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle comunicazione. Trascorso tale termine, il contributo ridotto si intenderà accettato e l'Ente locale beneficiario dovrà assolvere agli impegni assunti.

7. Modalità di individuazione delle imprese agricole appaltatrici

Per quanto attiene la realizzazione dei Programmi di gestione ambientale a fini paesaggistici di cui al punto 4.2, la Comunità Montana individua le imprese agricole, che hanno effettuato interventi di conservazione e ripristino di superfici prative e pascolive nel corso dell'anno 2007, che sono state oggetto di aiuto per l'anno 2006 con le risorse finanziarie di cui alla Misura 6, Azione 12 (PP) del PSR 2000-2006, come specificato al punto 5.2.

È fatto divieto, in ogni caso, di subappalto dei lavori da parte delle impresa di cui al punto 2.3 e non sono ammesse stipule di contratti con soggetti intermediari, quali aziende municipalizzate o altri. Ai sensi degli articoli n. 40 e n. 42 della L.R. n. 40/2003, non è consentito il noleggio di macchine e attrezzature non in proprietà dell'imprenditore agricolo o dell'associazione di produttori agricoli aggiudicatari.

Le Comunità Montane dovranno ai fini dell'erogazione del contributo verificare i requisiti delle imprese agricole anche sulla scorta della documentazione di atti.

Le Comunità Montane, per quanto accertabile, verificano altresì l'esecuzione degli interventi, in particolare per quanto riguarda gli aspetti correlati all'esecuzione totale o parziale dell'intervento e alla conseguente funzionalità dello stesso.

Gli eventuali inadempimenti riscontrati in questo senso possono far riferimento alle seguenti situazioni:

- a) requisiti delle imprese agricole;

- b) esecuzione di interventi differenti/parziali rispetto a quelli indicati nel Programma e oggetto di convenzione, dimostrata tra l'altro dalla presenza di arbusti infestanti nel pascolo e nel prato pascolo, nonché dalla mancata cura della viabilità d'accesso e interna e della regimazione delle acque, mediante controlli effettuati in loco sul 5% delle dichiarazioni di adempimento sottoscritte;
- c) utilizzo di personale e/o di macchine ed attrezzature che non presentano i requisiti richiesti;
- d) il superamento, dei limiti massimi previsti all'articolo 40 della L.R. n. 40/2003 corrispondenti a 25.000,00 euro per anno nel caso di imprenditori individuali e a 150.000,00 euro per anno nel caso di imprenditori costituiti in forma associata.

Le eventuali irregolarità riscontrate comportano il mancato pagamento all'impresa agricola del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori .

Va da sé che le Comunità Montane dovranno comunicare alla Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura gli esiti dei controlli effettuati, le irregolarità riscontrate e gli atti conseguenti adottati, entro 10 giorni dall'avvenuto accertamento, al fine della adozione da parte della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura dei corrispondenti provvedimenti di revoca parziale/totale del contributo regionale.

8. Verifiche e controlli

Il controllo della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura è finalizzato a verificare che le attività svolte dalle Comunità Montane siano conformi a quanto approvato al Programma ammesso al finanziamento.

In particolare Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura provvederà ad effettuare:

- a) controlli amministrativi sulla totalità delle domande pervenute;
- b) prima dell'invio all'Organismo Pagatore AVEPA dell'elenco dei beneficiari per la liquidazione del contributo:
 - controlli in loco sul 5% delle domande pervenute dalle Comunità Montane e ammesse a finanziamento;
 - verifica degli esiti dei controlli effettuati dalle Comunità Montane sulle domande presentate dagli agricoltori.

L'intervento viene considerato "non funzionale" rispetto agli obiettivi del Programma e comporta la revoca totale del contributo concesso se realizza, a causa di una differente/parziale esecuzione accertata dai controlli eseguiti, una percentuale totale di riduzione della spesa definita dal Programma pari o superiore al 50% della spesa ammessa.

Le variazioni di soggetti e delle modalità di esecuzione dei lavori rispetto a quanto indicato nel "Programma annuale dei servizi di gestione ambientale" non sono considerate irregolarità qualora siano state preventivamente segnalate e motivate alla Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, da parte della Comunità Montana beneficiaria.

9. Erogazione dei contributi

Per l'erogazione del contributo, la Comunità Montana dopo aver ricevuto comunicazione dell'avvenuto riconoscimento contributivo da parte della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione invia la richiesta di saldo alla Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura;

La mancata presentazione della richiesta di saldo, entro i termini prescritti, in assenza di gravi e comprovati motivi che devono essere comunicati alla Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale revoca dei benefici concessi.

Per richiedere l'erogazione del saldo, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

- richiesta di liquidazione;
- esiti dei controlli di competenza;

La Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura esaminata la documentazione di richiesta di contributo effettuata dalle Comunità Montane provvederà con Decreto del Dirigente Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura ad inoltrare l'elenco dei beneficiari all'Organismo Pagatore AVEPA che entro 30 giorni dalla data di ricezione provvederà alla liquidazione del contributo.

Entro 30 giorni dal ricevimento del contributo da parte dell'Organismo Pagatore le Comunità Montane provvederanno, di norma, all'erogazione del contributo nei riguardi degli imprenditori agricoli e trasmetteranno all'Organismo Pagatore – AVEPA la documentazione probatoria dell'avvenuto pagamento del contributo.

10. Incompatibilità

Non possono formare oggetto di finanziamento, nell'ambito dei programmi previsti dal presente provvedimento, i terreni che hanno usufruito per il 2007 del finanziamento della Misura 6, Azione 12 (PP), del PSR 2000-2006.